Sentenza del 19/12/2018 n. 32791 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

L'Agenzia delle Entrate notificava a I. Milano s.r.l. in liquidazione, in qualità di cedente e a F. s.p.a. in qualità di cessionaria un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione a un contratto di cessione di ramo d'azienda per l'attività di fornitura e servizi di comunicazione commerciale e pubblicitaria con cui il valore della cessione era stato elevato a Euro 13.938.017,00 con consequenziale imposta di registro per una somma complessiva di Euro 773.790,85.

Impugnato l'avviso, la CTP di Milano rideterminava il valore della cessione in Euro 10.253.919,99.

La pronuncia veniva appellata dalla contribuente.

La CTR della Lombardia con sentenza, n. 154/20/2011 depositata il 18.11.2010 respingeva l'appello sui presupposti che l'ufficio si fosse legittimamente avvalso della proroga biennale dei termini di accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, che la ripresa a tassazione al valore di costo della partecipazione in Partners s.p.a. fosse corretta, che le sanzioni fossero dovute.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 bis, L. n. 212 del 2000, art. 1 e art. 3, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui la CTR ha rigettato la doglianza circa la decadenza dell'Agenzia dal potere di accertamento avendo ritenuto applicabile la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2012, art. 11. Evidenzia la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità della norma, in contrasto con i principi fissati dallo statuto del contribuente e con il principio costituzionale di capacità contributiva.

La censura non è fondata.

1.1. Questa Corte ha già affermato, anche con riferimento a questioni analoghe fiche le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono idonee a prescrivere

specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori).

Le norme fissate dal cd Statuto del contribuente non hanno, tuttavia, rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (v. Cass. 13571/2017; Cass. 16/01/2015, n. 696; Cass. 22/01/2014, n. 1248, quest'ultima con riferimento alla proroga di due anni, stabilita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, del termine, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1-bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull'incremento di valore degli immobili).

Questa Corte ha affermato che la proroga di due anni, L. 27 dicembre 2002 n. 289, ex art. 11, comma 1, del termine, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull'incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicchè ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa (come nella specie), e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto (Cass. Civ., 22 gennaio 2014, n. 1248).

Il collegio ritiene di condividere l'orientamento maggioritario, di recente ribadito da Cass. 3541/2018, che, pronunciandosi nuovamente sulla questione, ha richiamato l'ordinanza n. 356 del 2008 della Corte Cost., la quale ha affermato che la proroga disposta dalla norma censurata ha la finalità non di "punire" chi abbia scelto di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa fiscale, ed è, dunque, diretta a tutelare il preminente interesse dell'amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione (giuridica o di fatto), dell'agevolazione.

L'eccezione di incostituzionalità della norma è dunque manifestamente infondata.

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce motivazione insufficiente in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui respingeva le doglianze relative alla valutazione di mercato attribuito dalle parti alla partecipazione in Partners s.p.a. sulla base dell'elaborato peritale di un terzo.

La censura è fondata.

La C.T.R., ha ritenuto corretto il criterio del costo storico sulla valutazione attribuita alla partecipazione in Partners s.p.a e la ripresa a tassazione sulla base di quanto esposto nell'accertamento osservando: "in base alla stessa stima si prevedeva una situazione economica per la partecipata in netto miglioramento, come evidenziato dall'andamento dei redditi attesi, sia rispetto al triennio 2000/2001/2002, sia rispetto agli anni precedenti l'acquisto delle partecipazioni stesse". La CTR si è limitata ad estrapolare tale passaggio delle controdeduzioni prodotte nel giudizio di appello senza considerare che la quota oggetto di cessione era pari al solo 15% dell'intero capitale sociale mentre nella relazione di stima i redditi futuri attesi erano riferiti al 100% del capitale.

La CTR, inoltre, non ha esaminato nessuna delle argomentazioni sostenute da parte ricorrente e i documenti prodotti e segnatamente: l'andamento negativo del bilanci 2000/2001 del gruppo Partner, le perdite registrate, la messa in cassa integrazione ordinaria dei dipendenti, la relazione di stima redatta da perito indipendente attestante la perdita del valore strategico della partecipazione (anche in ragione della perdita di clienti da parte della società), supportata da articoli di stampa specializzata e da un comunicato di Borsa circa l'aumento nel '99 del mercato tecnologico e il calo a partire dal 2001, la certificazione del bilancio consolidato 2002/2003 del gruppo Idi da parte di società di auditing, l'azzeramento del valore della partecipazione da parte della cessionaria nel corso del medesimo esercizio (2003) in cui è stata acquistata, le successive vicende inerenti Partners, fusasi con altra società poi ammessa al concordato preventivo.

La motivazione dunque, si esaurisce nella sintetica enunciazione del risultato decisorio, senza indicare in alcun modo il percorso logico seguito per pervenire al quel risultato e le ragioni idonee a giustificarlo. "Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede dì legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9113/2012)". Si giustifica quindi raccoglimento del secondo motivo di ricorso.

L'accoglimento del secondo motivo consente di ritenere assorbiti il terzo con cui la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 1 e art. 43 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, il quarto con cui la ricorrente deduce motivazione insufficiente in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, e il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla dedotta illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per l'esimente dell'errore incolpevole sul diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto in relazione al motivo n. 2 e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza